

Con il termine Jobs Act viene definito il programma di riforme delineato dal Governo Renzi, per favorire il rilancio dell'occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele.

Nell'attesa del conferimento al Governo delle apposite deleghe finalizzate ad introdurre le misure di riforma, è stato dapprima emanato un provvedimento d'urgenza, il [D.L. 20 marzo 2014 n. 34](#) c.d.

decreto Poletti, “

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese

” (G.U. n. 66 del 20.03.2014,

in vigore dal 21.03.2014

) convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 78 (in G.U. 19.05.2014, n. 114, in vigore dal 20.05.2014

), con disposizioni riguardanti la semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato, di contratto di apprendistato, la dematerializzazione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), i Contratti di solidarietà.

Successivamente, con la [legge 10 dicembre 2014 n. 183](#), “*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*

” (G.U. n. 290 del 15.12.2014,

in vigore dal 16.12.2014

), vengono conferite al Governo le apposite deleghe finalizzate ad introdurre le misure necessarie per riformare la disciplina degli ammortizzatori sociali, i servizi per il lavoro e le politiche attive, semplificare le procedure e gli adempimenti in materia di lavoro, riordinare le forme contrattuali, migliorare la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.

Alla fine del mese di maggio 2105 la situazione dei decreti delegati è la seguente:

DECRETI DELEGATI PUBBLICATI:

- [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81](#) “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” (G.U. n.144 del 24.06.2015 - Suppl. Ordinario n. 34,

in vigore dal 25.06.2015

);

- [D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80](#) “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” (G.U. n. 144 del 24.06.2015 – Suppl. Ordinario n. 34, in vigore dal 25.06.2015)

.

—

- [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22](#) “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (G.U. n. 54 del 6.03.2015, in vigore dal 7.03.2015)

);

- [D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23](#) “*Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” (G.U. n. 54 del 6.03.2015, in vigore dal 7.03.2015)

).

DECRETI DELEGATI APPROVATI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE:

- “*Schema di decreto legislativo recante testo organico delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni*”, (articolo 1, commi 7 e 11, della legge n.183/2014). Atto n. 158 trasmesso alla Presidenza il 9.04.2015;

- “*Schema di decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*”, (articolo 1, commi 8, 9 e 11, della legge n. 183/2014). Atto n. 157 trasmesso alla Presidenza il 31.03.2015.

Gli schemi di decreto legislativo di cui sopra sono stati approvati in via definitiva nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 67 del 11 giugno 2015, ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore.

DECRETI DELEGATI ALL'ESAME PRELIMINARE:

Nella riunione del Consiglio dei Ministri n. 67 del 11 giugno 2015 sono stati sottoposti all'esame preliminare gli schemi di decreto legislativo riguardanti:

- Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
- Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive;
- Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.

[Consiglio dei Ministri n. 67 del 11 giugno 2015 estratto dell'ordine del giorno e del comunicato stampa](#)

Possono essere ricollegate al Jobs Act, anche le seguenti disposizioni contenute nella Legge di Stabilità 2015, **legge 23 dicembre 2014 n. 190** “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*

” (G.U. n. 300 del 29.12.2014 - Suppl. Ordinario n. 99,
in vigore dal 01.01.2015

):

□ **Art. 1, co. 20**, dal 2015 deduzione integrale dall'IRAP del costo del lavoro complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato;

□ **Art. 1, co. 107-108**, istituzione di un apposito fondo per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti;

□ **Art. 1, co. 118-119-120-121-122-123-124**, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, stipulati nel periodo dal 1^o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di

8.060 euro su base annua, per un massimo di 36 mesi.